

**Welfare Designer**

La figura professionale che progetta il welfare a partire dai bisogni

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

Statuto dell'associazione professionale dei welfare designer

La bozza dello statuto dell'associazione professionale dei welfare designer ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4: scopi, soci, organi, attestazione di qualità, codice di condotta.

Versione 0.9 · Bozza preliminare in consultazione · 26 ottobre 2026 · Osservazioni entro il 31 gennaio 2027

Nota redazionale. Questa è una bozza preliminare, pubblicata per raccogliere osservazioni da chi esercita la professione e da chi collabora con welfare designer. Prima della costituzione dell'associazione il testo dovrà essere verificato da un notaio o da un legale, anche per la scelta tra associazione riconosciuta e non riconosciuta. Le parti tra parentesi quadre sono da completare.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata «Associazione professionale dei welfare designer», in sigla [sigla da definire], di seguito «l'Associazione». L'Associazione è costituita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'Associazione ha sede in [città]. Il consiglio direttivo può istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza e trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Art. 2 – Durata e natura

L'Associazione ha durata illimitata. È un'associazione senza scopo di lucro, [non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile / riconosciuta come persona giuridica]. Non ha carattere sindacale né politico e non esercita attività riservate dalla legge a professioni regolamentate, in particolare a quelle organizzate in ordini o collegi.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, qualificare e rappresentare la professione del welfare designer, come descritta nel **Profilo professionale**. In particolare l'Associazione:

- a) adotta, pubblica e aggiorna il **Profilo professionale**, il **Quadro delle competenze** e la **Carta dei principi**, sottoponendoli a consultazione pubblica prima di ogni approvazione;
- b) rilascia ai propri iscritti, su richiesta, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prevista dall'articolo 7 della legge 4/2013;
- c) tiene e pubblica l'elenco degli iscritti, con l'indicazione di chi è in possesso dell'attestazione;
- d) promuove la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo degli iscritti, anche mediante il riconoscimento di percorsi formativi coerenti con il **Quadro delle competenze**;
- e) dialoga con enti pubblici, enti del terzo settore, enti ecclesiastici, fondazioni, università, centri di ricerca e altre associazioni professionali, in Italia e all'estero;
- f) cura il portale welfaredesigner.it e le pubblicazioni dell'Associazione;
- g) tutela l'utenza mediante lo sportello di riferimento di cui all'articolo 11 e vigila sul rispetto della **Carta dei principi** da parte degli iscritti.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e, nella categoria dei sostenitori, gli enti che ne condividono gli scopi. I soci si distinguono in:

- a) **soci ordinari**: le persone che esercitano la professione di welfare designer e che, su verifica della commissione per l'attestazione, si collocano almeno al livello «autonomo» in tutte le aree del **Quadro delle competenze**;
- b) **soci aspiranti**: le persone che stanno costruendo le competenze per esercitare la professione, per un periodo non superiore a [tre] anni, prorogabile dal consiglio direttivo;
- c) **soci sostenitori**: le persone e gli enti che, senza esercitare la professione, condividono gli scopi dell'Associazione e ne sostengono l'attività.

Solo i soci ordinari hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

Art. 5 – Ammissione, quota, perdita della qualità di socio

La domanda di ammissione è presentata al consiglio direttivo, che delibera entro [sessanta] giorni, previa verifica dei requisiti da parte della commissione per l'attestazione per i soci ordinari. Il rigetto è motivato e può essere impugnato davanti al collegio dei probiviri.

I soci versano una quota annuale, determinata dall'assemblea per ciascuna categoria. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualità di socio si perde per recesso, comunicato per iscritto; per morosità protratta oltre [sei] mesi dal sollecito; per esclusione deliberata dal collegio dei probiviri a seguito di procedimento disciplinare; per il venir meno dei requisiti di ammissione, accertato dalla commissione per l'attestazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere ai documenti e ai servizi dell'Associazione e, se ordinari, di votare e di essere eletti.

I soci sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti e la Carta dei principi; a mantenere e documentare l'aggiornamento continuo, nella misura minima di [numero da definire] ore annue, secondo il regolamento approvato dall'assemblea; a usare correttamente la denominazione dell'Associazione e l'attestazione, senza farne un uso che induca a ritenere l'esistenza di un albo o di una riserva di attività; a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente; il comitato tecnico-scientifico; la commissione per l'attestazione; il collegio dei probiviri; [il revisore dei conti, ove previsto dall'assemblea o dalla legge]. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci. È convocata dal presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno [un decimo] dei soci ordinari.

L'assemblea approva il bilancio e le quote; elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e, ove previsto, il revisore; approva i regolamenti, il Profilo professionale, il Quadro delle competenze e la Carta dei principi, su proposta del comitato tecnico-scientifico; delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei votanti, salvo i quorum previsti dall'articolo 15. È ammessa la partecipazione con mezzi di telecomunicazione e la delega a un altro socio ordinario, nel limite di [due] deleghe per socio.

Art. 9 – Consiglio direttivo e presidente

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'assemblea tra i soci ordinari. Dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio amministra l'Associazione, predispone il bilancio, delibera sulle ammissioni, nomina il comitato tecnico-scientifico e la commissione per l'attestazione, adotta i regolamenti di attuazione e cura i rapporti esterni.

Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio e cura l'esecuzione delle delibere. Il consiglio può eleggere un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 – Comitato tecnico-scientifico e commissione per l'attestazione

Il **comitato tecnico-scientifico** cura la redazione e l'aggiornamento dei documenti di riferimento, conduce le consultazioni pubbliche, ne esamina le osservazioni e ne pubblica gli esiti, propone all'assemblea i testi da approvare e sovrintende ai contenuti del portale. È composto da [tre a cinque] membri, scelti tra i soci ordinari ed eventualmente tra esperti esterni, nominati dal consiglio direttivo per tre anni.

La **commissione per l'attestazione** verifica il possesso dei requisiti per l'ammissione dei soci ordinari, istruisce le domande di attestazione, rilascia e rinnova l'attestazione e ne dispone la revoca nei casi previsti dall'articolo 12. È composta da [tre] membri nominati dal consiglio direttivo per tre anni; i suoi membri non possono istruire pratiche che li riguardino direttamente o che riguardino persone con cui abbiano rapporti di lavoro o di parentela.

Art. 11 – Sportello per il cittadino consumatore e obblighi di trasparenza

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4/2013 l'Associazione istituisce uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale chi si avvale delle prestazioni di un iscritto può rivolgersi in caso di contenzioso e ottenere informazioni sull'attività professionale e sugli standard qualitativi adottati. Lo sportello è gestito secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo e indica i tempi di risposta.

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge l'Associazione pubblica sul proprio sito, e aggiorna, le informazioni relative allo statuto, agli organi e alla loro composizione, alle attività svolte, ai requisiti di ammissione, alle quote, all'elenco degli iscritti, al contenuto dell'attestazione e allo sportello per il cittadino consumatore.

Art. 12 – Attestazione di qualità

L'attestazione di cui all'articolo 7 della legge 4/2013 è rilasciata ai soci ordinari in regola con la quota e con l'obbligo di aggiornamento. Riporta la regolare iscrizione all'Associazione, i requisiti per la partecipazione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale adottati, le garanzie fornite all'utenza, gli estremi dello sportello per il cittadino consumatore e, ove presenti, l'eventuale polizza assicurativa stipulata dall'iscritto.

L'attestazione ha durata di [tre] anni ed è rinnovabile su domanda, previa verifica del mantenimento dei requisiti. È revocata dalla commissione per l'attestazione in caso di perdita dei requisiti, di morosità o di sanzione disciplinare di sospensione o esclusione.

L'Associazione può aderire a forme aggregative delle associazioni professionali e promuovere la definizione di norme tecniche relative alla professione, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 8 della legge 4/2013, con delibera dell'assemblea.

Art. 13 – Collegio dei probiviri e procedimento disciplinare

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci ordinari, per tre anni. Decide sulle controversie tra soci e tra soci e Associazione e conduce i procedimenti disciplinari per violazione dello statuto, dei regolamenti o della Carta dei principi, anche su segnalazione dello sportello per il cittadino consumatore.

Il procedimento garantisce all'interessato la contestazione scritta degli addebiti, un termine non inferiore a [trenta] giorni per le controdeduzioni e il diritto di essere ascoltato. Le sanzioni sono il richiamo scritto, la sospensione fino a [dodici] mesi e l'esclusione. La

decisione è motivata e comunicata per iscritto; sospensione ed esclusione comportano la revoca dell'attestazione e sono annotate nell'elenco degli iscritti.

Art. 14 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote, dai contributi dei soci e di terzi, dai proventi delle attività istituzionali, da lasciti e donazioni e da ogni altra entrata consentita dalla legge. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo predispone il bilancio e lo sottopone all'assemblea entro [quattro] mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve ai soci, agli amministratori e ai collaboratori. Gli avanzi sono destinati alle attività istituzionali.

Art. 15 – Modifiche dello statuto e scioglimento

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno [due terzi] dei soci ordinari presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno [tre quarti] dei soci ordinari.

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio residuo è devoluto a enti con finalità analoghe o a enti del terzo settore operanti nel campo del welfare, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, e comunque mai ai soci.

Art. 16 – Norma transitoria e rinvio

Con la costituzione dell'Associazione il portale welfaredesigner.it, i suoi contenuti e i documenti di riferimento ivi pubblicati sono trasferiti all'Associazione, che ne assume la titolarità e la cura. Fino all'insediamento degli organi, le funzioni del comitato tecnico-scientifico sono svolte dalla redazione del portale, che conduce le consultazioni in corso; le adesioni raccolte attraverso la rete costituiscono la base per le prime domande di ammissione, che restano soggette alla verifica dei requisiti.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e resta in carica fino alla prima assemblea utile, da convocare entro [dodici] mesi dalla costituzione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni, la legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le altre norme vigenti in materia.

SCHEDA**Versione**

0.9

Stato

Bozza preliminare in consultazione

Data

26 ottobre 2026

Consultazione

Aperta fino al 31 gennaio 2027

A cura di

Redazione di Welfare Designer

OSSERVAZIONI

Le osservazioni sul documento si inviano alla redazione. Chi aderisce alla rete partecipa agli incontri di revisione.

REGISTRO DELLE VERSIONI

0.9 · 26 ottobre 2026 · Bozza preliminare, aperta la consultazione

COME CITARE

Welfare Designer, «Statuto dell'associazione professionale dei welfare designer», versione 0.9, 26 ottobre 2026, <https://welfaredesigner.it/documenti/statuto/>.